

# **LA DISCIPLINA DELL'AUTOTRASPORTO APPLICATA ALL'ALBO**

**Particolari tipologie di veicoli e aspetti sanzionatori**

**Venerdì 12 giugno 2020**



**ALBO NAZIONALE  
GESTORI AMBIENTALI**

# DELIBERAZIONE n. 2 del 16 SETTEMBRE 2015

## Eugenio Onori

### Presidente Albo Nazionale Gestori Ambientali

## Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

**Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.**

**Modificata ed integrata dalla Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015**

## Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

**Principio stabilito al comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs 152/06, come modificato dal Dlgs 205/2010:**

*«Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte».*

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## D.M. 3 giugno 2014, n° 120

Art. 8 , comma 2:

Fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione.

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 1

Iscrizioni nella **categoria 5** dell'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore c/t e munita di veicoli immatricolati **ad uso di terzi**

Circolare del CN n.1463 del 30 novembre 2012

Sentenza Corte di Cassazione n.13725 del 30 maggio 2012:

Per l'esercizio delle due attività (trasporto conto terzi e trasporto in conto proprio) sono effettivamente previsti provvedimenti abilitativi distinti.

Tuttavia quello relativo al trasporto per conto terzi ha un contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi e può essere considerato comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un *minus*, sicché risulta ultroneo pretendere da chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro per svolgere un'attività che l'articolo 31 della L 298/74 definisce come complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 1

Iscrizioni nella **categoria 5** dell'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore c/t e munita di veicoli immatricolati **ad uso di terzi**

L'impresa può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare:

- **rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi**
- **rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore**

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 1

Iscrizione nella **categoria 5** dell'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore c/t e munita di veicoli immatricolati **ad uso di terzi**

- **rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;**



# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 1

Iscrizione nella **categoria 5** dell'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore c/t e munita di veicoli immatricolati **ad uso di terzi**

- **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente.**

In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 1

Iscrizione nella **categoria 5** dell'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore c/t e munita di veicoli immatricolati ad **uso di terzi**:

- **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente.**

In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 1

Iscrizione nella **categoria 5** dell'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore c/t e munita di veicoli immatricolati **ad uso di terzi**

- **RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche**  
In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010"

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 1

Iscrizioni nella **categoria 5** dell'impresa con veicoli immatricolati ad **uso proprio** (o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'art.84, comma 4, lett. a), CdS)

L'impresa può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare:

- **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore**

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 1

Iscrizioni nella **categoria 5** dell'impresa con veicoli immatricolati ad **uso proprio** (o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'art.84, comma 4, lett. a), CdS)

- **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298.**

**In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al R.I. o l'autorizzazione o iscrizione degli impianti**

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 1

Iscrizioni nella **categoria 5** dell'impresa con veicoli immatricolati ad **uso proprio** (o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'art.84, comma 4, CdS)

- **RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica**

**In tali casi nei provvedimenti d'iscrizione è riportata la seguente indicazione: con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010**

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 2

Iscrizione nella **categoria 4** dell'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore c/t e munita di veicoli immatricolati **ad uso di terzi**

L'impresa può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare:

- **rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi**
- **rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore**

# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 2

Iscrizione nella **categoria 4** dell'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore c/t e munita di veicoli immatricolati **ad uso di terzi**

- **rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale**
- **RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche**



# Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

## Articolo 2

Iscrizioni nella **categoria 4** dell'impresa con veicoli immatricolati ad **uso proprio** (o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'art.84, comma 4, CdS)

L'impresa può, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare:

- **rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298.**

**In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al R.I. o l'autorizzazione o iscrizione degli impianti**

## Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

### Articolo 2

Iscrizioni nella **categoria 4** dell'impresa con veicoli immatricolati ad **uso proprio** (o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'art.84, comma 4, CdS)

- **Rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore**
- **Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis**
- **RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica.**

In tali casi nei provvedimenti d'iscrizione è riportata la seguente indicazione:  
con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010

## Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN

### Articolo 2

Iscrizioni nella **categoria 4** dell'impresa con veicoli immatricolati ad **uso proprio** (o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'art.84, comma 4, let.a), CdS)

- **Rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore**
- **Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis**
- **RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica.**

In tali casi nei provvedimenti d'iscrizione è riportata la seguente indicazione:  
**con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010**

## **Deliberazione 16 settembre 2015, Prot. 02/ALBO/CN**

### **Articolo 3**

**La parte relativa alle categorie del trasporto dei rifiuti di cui al modello di domanda d'iscrizione, con procedura ordinaria, contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n.2 del 3 settembre 2014 è sostituita con il modello allegato sotto la lettera A" alla delibera.**

**Le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l'adeguamento dell'iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione presentano domanda di variazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B".**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**